

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

**Campodarsego, 7 ottobre 2021**

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Prot. G10 /2021**

## **OGGETTO: ADEMPIMENTI PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO**

Con Decreto Legge n. 127/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 226/2021 ed in vigore dal 22 settembre 2021) è stata disposta l'**estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19** (c.d. GREEN PASS) nei **luoghi di lavoro pubblici e privati**.

Si tratta dell'obbligo di **possesso e di esibizione** del GREEN PASS, ossia di una delle **certificazioni** comprovanti:

- lo stato di avvenuta **vaccinazione** contro il COVID-19;
- la **guarigione** dall'infezione da COVID-19;
- l'effettuazione di un **test** molecolare o antigenico rapido con **risultato negativo** al Coronavirus.

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde va tenuto **distinto** dall'**obbligo vaccinale**, a carico di tutti gli esercenti le professioni sanitarie, degli operatori di interesse sanitario, nonché di tutti i soggetti (anche esterni) che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice.

In sintesi la disciplina e gli adempimenti per la verifica del possesso della certificazione verde Covid – 19 nei luoghi di lavoro del settore privato:

1. Nel periodo **dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, **a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.**
2. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Ad esempio, il professionista che accede al luogo di lavoro, l'amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde.
3. Nell'ambito degli obblighi e delle funzioni il **datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovrà definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. La verifica, anche a campione, della certificazione verde (GREEN PASS) è effettuata attraverso la lettura del codice a barre (QR CODE) utilizzando esclusivamente l'applicazione (VERIFICAC19)** che permette unicamente di controllare l'autenticità e la validità della certificazione e di conoscere le generalità del destinatario, senza rendere visibili le informazioni alla base delle emissioni.
4. Nel caso in cui i lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

5. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
6. È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata.
7. **L'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.**
8. **Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le modalità operative** per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre **si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva.**
9. Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.

Per gli adempimenti relativi alla Privacy e alla Sicurezza sul Lavoro, Vi invitiamo a contattare i vostri consulenti di riferimento.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL